

COMUNE DI GANGI

(PROVINCIA DI PALERMO)

Ordinanza n. 3 del 18.01.2021

OGGETTO: *Adozione di ulteriori misure contingibili ed urgenti volte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.*

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, valutata come "pandemia" in considerazione degli elevati livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge del 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia" la quale ha collocato la Sicilia in zona rossa, al massimo livello di intensità, in considerazione del progressivo aumento del tasso di Rt e della sussistenza di un rischio alto con notevoli allerte di resilienza, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 che recepisce l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e detta ulteriori misure;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento notevole dei casi positivi al contagio da Covid-19 registrati nel territorio di questo Comune, come comunicati dall'ASP territorialmente competente;

Ritenuto che è necessario adottare misure adeguate al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale;

Atteso che si tratta di una situazione eccezionale e straordinaria, che desta seria ed elevata preoccupazione, in quanto potrebbe evolversi in una diffusione incontrollata del virus con conseguenze nefaste sulla popolazione e, pertanto, è necessario intervenire con urgenza per salvaguardare la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19;

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 106 del 13/11/2020, avente ad oggetto "Misure di contenimento rischio diffusione Covid-19 nel territorio di Gangi";

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 01 del 10/01/2021, avente ad oggetto "Adozione di ulteriori misure contingibili ed urgenti volte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19" fino al 17/01/2021;

Accertato che permane un elevato numero di casi positivi all'interno del territorio di questo Ente e, pertanto, è necessario prorogare ulteriormente le misure previste con la predetta ordinanza n. 01 del 10/01/2021 in materia di commercio su aree pubbliche;

Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D. lgs. n° 267/2000;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere **dal 18 gennaio e fino al 31 gennaio 2021**, con riferimento all'intero territorio del Comune di Gangi:

- 1. La sospensione del mercato settimanale del martedì;**
- 2. Non è consentito l'ingresso agli operatori ambulanti provenienti da altri Comuni per l'esercizio del commercio nel territorio di Gangi;**
- 3. Richiama al rispetto dell'ordinanza sindacale n. 106 del 13/11/2020;**

La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell'andamento del contagio epidemiologico e delle disposizioni che verranno adottate dagli organi istituzionali preposti sovracomunali, sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge:

A S.E. il Prefetto di Palermo;

Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;

Alla Guardia di Finanza - Comando di Petralia Soprana;

Al Comando di Polizia Municipale;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica;

Al DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile).

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia Sez. Palermo o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite;

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune, al fine di darne la massima diffusione.

Gangi, li 18/01/2021

IL SINDACO

*Dott.Migliazzo Francesco Paolo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa